

CORTE DI APPELLO DI BARI

SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona dei magistrati

Filippo LABELLARTE

presidente

Luciano GUAGLIONE

consigliere

Paolo RIZZI

consigliere istruttore

letti gli atti, sentito il consigliere istruttore e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29 novembre 2024;

premesse che gli appellanti ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza dell'11 gennaio 2024, con cui il Tribunale di Bari ha rigettato le opposizioni a tre decreti ingiuntivi, all'origine dei giudizi nn. ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■, poi riuniti, e condannato gli opposenti a rifondere in favore di ■■■■■■■■■■

S.r.l. le spese processuali liquidate in ■■■■■■■■■■ per compenso di avvocato, oltre accessori;

rammentato che, alla luce delle attuali coordinate dettate dall'art. 283 c.p.c., come novellato dall'art. 3, comma 22, lettera a) d. lvo 149/2022, la sospensione, in tutto o in parte, della sentenza impugnata è accordata se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;

ritenuto che, anche alla luce del confronto con la previgente disciplina, la novella, alla quale la controversia è assoggettata, ha svincolato i due presupposti in presenza dei quali può essere disposta la sospensione, nel senso che all'attualità anche uno solo di essi consente il vittorioso ricorso al rimedio conservativo, in attesa della definizione del giudizio; in particolare, con riguardo al secondo di essi, è richiesto il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile, ricorrente ove l'esecuzione della sentenza possa compromettere la solidità patrimoniale del soccombente ovvero quando vi sia la possibilità (e non già la probabilità) di insolvenza del creditore, che non potrebbe non essere in grado di fronteggiare la restituzione di quanto percepito in caso di accoglimento dell'appello;

ritenuto, che **ricorre il rischio**, come in precedenza tratteggiato, atteso che vi è la possibilità concreta che la ■■■■■■■■■■ S.r.l. **possa non fronteggiare l'onere del suo rimborso se l'appello dovesse risultare fondato**; in linea di principio la condanna al pagamento di una

somma elevata, di per sé non è produttiva di una lesione irreparabile, occorrendo valutare il suo impatto sulla consistenza patrimoniale e finanziaria delle parti, che potrebbe indurre a concludere che il pericolo in questione non ricorra; nel caso di specie, tuttavia, gli appellati hanno dimostrato che la cessionaria del credito per cui è causa (alla quale, quindi, le somme oggetto della condanna dovranno essere pagate) ha un capitale versato di soli € 10.000,00 (inferiore, quindi, già all'ammontare delle sole spese di lite) e non è proprietaria di beni immobili idonei a garantire l'eventuale credito restitutorio; l'appellata, in merito, si è limitata a dedurre genericamente la propria solvibilità senza, però, allegare elementi concreti a fondamento di ciò che resta, quindi, una mera allegazione;

sentito il consigliere istruttore e ritenuto che la causa debba essere rinviata per la precisazione delle conclusioni, tenuto conto del rilevante carico del ruolo, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza se per l'effetto dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata;

rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 luglio 2026 innanzi al consigliere istruttore, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, addì 18 dicembre 2024

IL CONSIGLIERE estensore

Paolo RIZZI

IL PRESIDENTE

Filippo LABELLARTE